



REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI

Via Trinacria, 34/36
 90144 - Palermo

Servizio 1 - Assetto Istituzionale e territoriale degli enti locali.

Prot. n. 21225 del 22/08/2010

Responsabile del procedimento dott. Giovanni Cocco tel. 091.7074428 fax. 091.7074748

OGGETTO: Comune di ACQUEDOLCI - Dimissioni consiglieri comunali- Decadenza Consiglio Comunale - Nomina Commissario Straordinario - D.P. n.481/Serv.1/S.G. del 13.08.2010.

All'Ing. CAPUTO Alfredo
 c/o Ass.to Reg.le Infrastrutture, Mobilità e Trasporti
 Via Notarbartolo, 9 - PALERMO

e, p.c.: Al Sig. Assessore
 SEDE

Al Sig. Dirigente Generale del
 Dipartimento Autonomie Locali
 SEDE

Al Sig. Presidente della Regione
 Segreteria Generale - Serv.1
 PALERMO

Al Sig. Prefetto di
 MESSINA

Al Sig. Dirigente del Servizio 3
 SEDE

Al Sig. Dirigente del Servizio 5
 SEDE



Al Comune di ACQUEDOLCI

Per l'esecuzione, si trasmette l'allegato decreto, con il quale la S.V. è stata nominata Commissario Straordinario presso il comune di **ACQUEDOLCI** con i compiti nel decreto medesimo specificati.

Si allega copia della dichiarazione da rendere entro 8 giorni, pena la decadenza dall'incarico.

Si resta in attesa di conoscere la data di insediamento nella carica e di acquisire la richiesta di dichiarazione.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 (dott. Angelo Milone)

Angelo Milone



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 53 del vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 11 della l.r. 15.09.1997, n. 35, modificato dall'art. 2 della l.r. 16.12.00, n. 25;

VISTA la l.r. 23.12.2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 16.12.08, n. 22;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 3212 del 24.09.07, n. 15, con la quale sono state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell'atto di dimissioni dei Consiglieri degli Enti locali;

VISTA la nota prot. n. 4451 del 27.04.09, con la quale il Segretario comunale di Acquadolci comunicava che in pari data, con note acquisite dall'Ente al prot. n. 4431 - 4432 - 4433 - 4434 - 4435 - 4436 - 4437 e 4438, erano state presentate, personalmente e contestualmente, le dimissioni dalla carica da parte di 8 (otto) consiglieri comunali su 15 (quindici) assegnati;

VISTA la nota di trasmissione del 29.04.09, con la quale il Segretario comunale inoltrava copia della nota di pari data indirizzata ai consiglieri comunali non dimissionari atta a comunicare loro le avvenute dimissioni di cui sopra;

VISTA la nota prot. n. 4615 del 30.04.09, con la quale il Sindaco di Acquadolci chiedeva la nomina del Commissario Straordinario, stante le dimissioni di 8 (otto) consiglieri comunali su 15 (quindici) assegnati;

VISTA la nota prot. n. 7566/Serv. 8° del 30.04.09, con la quale veniva data comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale di Acquadolci dell'avvio degli adempimenti relativi alla nomina del Commissario Straordinario per la gestione dell'Organo consiliare;

VISTE le note acquisite in data 04.05.09 ai numeri 7667 e 7668 del protocollo Informatico dell'Assessorato, rispettivamente, la prima, a firma del Presidente del Consiglio comunale e del consigliere comunale Salerno Giuseppe, nonché, la seconda, a firma dei consiglieri comunali non dimissionari Barone Salvatore; Di Salvo Daniele, Salerno Giuseppe, Riolo Alvaro, Mezzanotte Benedetto e Calanna Calogero, ed i relativi atti allegati (segnatamente copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'addetto al protocollo dell'Ente), con le quali si disconosceva e si contestava quanto già comunicato dal Segretario comunale in ordine al requisito della contestualità delle dimissioni di che trattasi;

VISTA la nota prot. n. 7695/Serv. 8° del 04.05.09, con la quale, considerato il contenuto dei superiori atti acquisiti, veniva richiesto al Segretario comunale di relazionare esaurientemente in ordine alla sequenza temporale degli eventi relativi alla contestuale presenza degli 8 (otto) consiglieri comunali dimissionari;

VISTA la relazione prot. n. 4722 del 05.05.09, con la quale il Segretario comunale confermava quanto già dichiarato con la nota prot. n. 4451 del 27.04.09, relativa alla comunicazione delle dimissioni personali e contestuali di 8 (otto) consiglieri comunali, specificando altresì, la sequenza temporale degli eventi relativi alla contestuale presenza degli 8 (otto) consiglieri comunali dimissionari, prima presso l'Ufficio di Segreteria e successivamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, cosicché tali dimissioni avevano concretizzato il presupposto di fatto normativamente individuato per la decadenza del Consiglio comunale di Acquadolci, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, comma 2, della l.r. 15.09.97, n. 35, e dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con la l.r. 15.03.63, n. 16;

RILEVATO, altresì, che in data 06.05.09 venivano acquisite, ai numeri 7815, 7816 e 7819 del protocollo informatico dell'Assessorato, tre ulteriori memorie recanti in allegato copie di denunce all'Autorità Giudiziaria tendenti a contestare la veridicità della ricostruzione dei fatti fornita dal Segretario comunale;

TENUTO CONTO che non rientra nelle competenze dell'Amministrazione valutare la fondatezza delle denunce presentate all'Autorità Giudiziaria, cui esclusivamente è demandata tale funzione;

RILEVATO, conseguentemente, che l'istruttoria e la successiva attività propositiva venivano condotte sulla base di quanto attestato dal Segretario comunale, per la funzione istituzionale esclusiva allo stesso spettante anche in forza dell'art. 15 dello Statuto comunale;

VISTO il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 128/98 del 24.02.1998, con il quale è stato affermato che l'art. 11 della L.R. n. 35 non ha tacitamente abrogato la disciplina delle decadenze dei Consigli comunali prevista dall'art. 53 dell'O.R.EE.LL., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, comma 2, della l.r. 15.09.1997, n. 35, nonché dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 8137 del 07.05.09, con la quale veniva formalizzata la proposta di decreto presidenziale concernente la dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale di Acquedolci, con la contestuale nomina del Commissario Straordinario;

PRESO ATTO che, in merito allo schema di decreto di cui sopra, la Presidenza della Regione richiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato un parere in ordine all'interpretazione dell'art. 53 della l.r. n. 16/1963 e dell'art. 11 della l.r. n. 35/1997, anche in riferimento all'art. 141 del D. L.vo n. 267/2000, riguardo al significato da attribuire al requisito della "contestualità", nonché ancora in ordine al valore fidefacente della attestazione del Segretario comunale, siccome aggredita da querela di falso; e della dichiarazione di notorietà dell'addetta al protocollo;

VISTO il parere reso dall'Avvocatura dello Stato ed acquisito al protocollo della Presidenza il 15.06.09, con il quale è rilevato che la proposizione della querela di falso nei riguardi della comunicazione del Segretario comunale privava l'atto, momentaneamente e nelle more della definizione del procedimento giudiziario sul falso, della sua efficacia probatoria privilegiata, non facendone venir meno, tuttavia, la sua esistenza come elemento documentale, e rilevata altresì la necessità che l'Amministrazione regionale concludesse comunque l'iter amministrativo conseguente alla comunicazione medesima - veniva evidenziata l'esigenza che l'Amministrazione disponesse un supplemento d'istruttoria tendente a reperire ulteriori elementi di valutazione con i quali apprezzare il contenuto della comunicazione del Segretario comunale;

VISTA la nota prot. n. 5838 del 23.06.09, con la quale l'On. Presidente della Regione richiedeva la predisposizione di apposito schema di provvedimento di intervento ispettivo;

CONSIDERATO che gli ispettori, incaricati con il D.A. n. 146/09 degli accertamenti richiesti, esitavano le risultanze con la nota prot. 13321 del 25.06.09, a seguito delle quali l'On. Presidente della Regione con propria nota prot. n. 6010/GAB. del 26.06.09, comunicava gli indirizzi conclusivi in ordine alla definizione dell'iter procedimentale in questione, formulando, altresì, richieste ulteriori al Dipartimento Autonomie Locali, in ordine ai contenuti della stessa relazione ispettiva;

CONSIDERATO, altresì, che tali richieste venivano prontamente riscontrate con la nota prot. n. 13445 del 26.06.09, nella quale - evidenziato che le conclusioni prodotte con la relazione prot. n. 13321 del 25.06.09 non avevano attenuato gli elementi di dubbio ed incertezza sull'effettivo svolgimento del fatto, ed atteso che non si ascrivono all'Ufficio competenze atte a valutare la fondatezza delle diverse querele di falso - veniva rilevata la possibilità di attribuire preminenza al generale principio di conservazione dell'Organo collegiale elettivo, quale espressione dell'esercizio dei diritti di rappresentanza politica costituzionalmente garantiti;

RICHIAMATA la nota prot. n. 6774 del 20.07.09, con la quale, conclusivamente, l'On. Presidente della Regione, in relazione all'originario schema di decreto dell'Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie Locali (con il quale era stata formalizzata la proposta di presa d'atto della decadenza del Consiglio comunale di Acquedolci con la contestuale nomina del Commissario Straordinario), restituiva la proposta assessoriale a suo tempo inoltrata, avendo ritenuto gli elementi insufficienti ed inidonei a fugare ogni dubbio in merito ai fatti accaduti il 27.04.2009 (in occasione delle dimissioni di 8 (otto) consiglieri Comunali sui 15 (quindici) assegnati) e ritenendo, ancora, di dovere dare - nelle more dell'accertamento dei fatti, ascrivibile all'Autorità Giudiziaria - preminenza al principio di conservazione dell'Organo consiliare;



RICHIAMATA, altresì, la successiva nota assessoriale prot. n. 35787 del 06.08.09, con la quale, a definitiva conclusione, a quella data, dell'attività istruttoria, veniva data formale comunicazione, in tal senso, al Sig. Sindaco ed al Sig. Presidente del Consiglio comunale di Acquadolci, ripristinando per l'effetto il Consiglio Comunale nell'esercizio delle proprie funzioni;

RILEVATO che, in coerenza con la predetta determinazione, questo Assessorato, in data 25.01.2010, adottava il provvedimento prot. n. 2187, con il quale riteneva di non dover procedere alla dichiarazione di decadenza degli Organi elettivi del Comune di Acquadolci a seguito della mozione di sfiducia n. 82 votata dal Consiglio Comunale il 29/12/2009;

CONSIDERATO che, in ordine alla fattispecie in trattazione, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione I, investito giusta ricorso n° 447/2010, ha affrontato la complessiva questione, prospettata con ricorso principale dal Consigliere comunale Giuseppe Salerno e con ricorso incidentale dal Sindaco *pro tempore* del comune di Acquadolci, avv. Cirino Gello, e con Ordinanza n° 646 del 16.07.2010 ha ritenuto *prima facie* fondato il ricorso incidentale *"avuto riguardo alla contestualità giuridica delle dimissioni dei consiglieri comunali del Comune di Acquadolci, per come si desume dalla consecutività di protocollo delle relative dichiarazioni, dall'attestazione del Segretario Comunale e dalle risultanze delle indagini penali condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti"*;

VISTA la nota n. 7692 Prot. Gen. del 02.08.2010 del Comune di Acquadolci, acquisita al protocollo dell'Assessorato in data 04.08.2010 al n. 20190/53, con la quale il Segretario comunale ha trasmesso il decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari di Patti del 20.07.2010, depositato in cancelleria il 21.07.2010;

PRESO ATTO che il G.I.P. di Patti, su conforme richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, con il decreto sopra citato, ha disposto *"la definitiva archiviazione del procedimento penale n° 2154 del 2009"* aperto a carico della dottoressa Maria Rosa Lucchino, Segretario comunale di Acquadolci, e degli altri Indagati, *"facendo venir meno la querela di falso proposta dai Consiglieri comunali non dimissionari avverso la comunicazione datata 27.07.2009 del Segretario comunale di Acquadolci"* attestante le dimissioni "contestuali" della maggioranza dei consiglieri comunali di Acquadolci ed il verificarsi dell'ipotesi decadenziale dell'Organo consiliare di cui all'art. 53 dell'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che il decreto di archiviazione del G.I.P. di Patti del 20.07.2010, anche alla luce dell'ordinanza del T.A.R., Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 646 del 16.07.2010, costituisce elemento idoneo a far venir meno la situazione di incertezza che aveva indotto l'On.le Presidente della Regione a restituire la proposta di decreto di decadenza del Consiglio Comunale formulata dall'Assessore regionale AA.LL. *pro tempore* in data 07.05.2009;

RITENUTO, pertanto, che alla luce dei suddetti nuovi elementi non possono più persistere dubbi in merito alla decadenza *ex lege* del Consiglio Comunale di Acquadolci, a seguito delle dimissioni contestuali, in data 27.04.2009, di 8 (otto) consiglieri comunali sui 15 (quindici) assegnati, così come attestato dal Segretario comunale con comunicazione prot. 4451/09, dotata oggi di fede pubblica in forza del provvedimento di archiviazione della querela di falso a suo tempo proposta, e che, conseguentemente, deve essere concluso il procedimento di accertamento della decadenza del Consiglio Comunale di Acquadolci, con l'adozione, oggi per allora, da parte dell'On.le Presidente della Regione del decreto di presa d'atto dell'intervenuta decadenza dell'Organo Consiliare;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dovere procedere alla riproposizione della proposta di decreto di presa d'atto della decadenza del Consiglio Comunale di Acquadolci, per dimissioni contestuali di 8 (otto) consiglieri su 15 (quindici) assegnati, intervenute in data 27.04.2009 ed attestate con atto del Segretario comunale, che ha riacquisito definitiva fede pubblica in data 20.07.2010, a seguito del decreto di archiviazione del G.I.P. di Patti, poiché, ai sensi del combinato disposto degli art. 53 dell'O.R.EE.LL. e 11 della l.r. 15.09.1997, n. 35, la mancanza del numero legale minimo per la funzionalità dell'Organo ovvero la perdita della metà dei consiglieri assegnati comporta la decadenza del Consiglio Comunale, con conseguente nomina di un Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL. nel testo sostituito dall'art. 14 della l.r. n. 30/2000 ed integrato dall'art. 28 della l.r. 3.12.2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della l.r. 16.12.08, n. 22;

PRESO ATTO, alla luce del contenuto della relazione prot. n. 4722 del 05.05.09, che le dimissioni dei consiglieri comunali sono state formalizzate in conformità alla normativa vigente in materia e secondo le direttive impartite con la richiamata circolare n. 15/07;



CONSIDERATO che le superiori dimissioni dalla carica dei consiglieri comportano la riduzione della composizione del Consiglio Comunale a n. 7 unità su n. 15 consiglieri assegnati, determinando, quindi, la mancanza del numero legale minimo per la funzionalità dell'Organo, con l'effetto di doverne dichiarare la decadenza;

VISTO il parere n. 128/98 del 24.02.1998, con il quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che l'art. 11 della l.r. n. 35/1997 non ha tacitamente abrogato la disciplina delle decadenze dei Consigli comunali prevista dall'art. 53 dell'O.R.EE.LL.;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, comma 2, della l.r. 15.09.1997, n. 35, nonché dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16, si deve prendere atto della decadenza del Consiglio comunale di Acquedolci e contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della stessa l.r. n. 35/97, alla nomina di un Commissario Straordinario;

VISTO l'art. 55 della l.r. 15.3.1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della l.r. 23.12.2000, n.30, ed integrato dall'art. 28 della l.r. 3.12.2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della l.r. 16.12.08, n. 22;

VISTO il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2.4.2003 in G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 81 del 7.4.2003);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e per la Funzione Pubblica;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della decadenza del Consiglio Comunale di **ACQUEDOLCI**.

Art.2) Nominare il Sig. Dot. ING. CAPUTO ALFREDO, qualifica DIRIGENTE Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.

Art.3) Al Commissario Straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 13 AGO, 2010

L'ASSESSORE
(Dr.ssa Caterina Chinnici)

C. Chinnici



IL PRESIDENTE
(On. Raffaele Lombardo)

[Handwritten signature of Raffaele Lombardo]